

D.d.s. 22 febbraio 2019 - n. 2304
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del
bando 2019 dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa
per le aree svantaggiate di montagna»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA
 E DELL'UTILIZZO SOSTENIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Viste:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, modificata dalla Decisione di esecuzione n. C (2018) 5830 del 30 agosto 2018 che approva la richiesta di modifica del programma presentata il 21 agosto 2018;
- la deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giu-

gno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016, n. 4842 del 3 maggio 2017, n. 2944 del 2 marzo 2018, n. 9774 del 5 luglio 2018 e n. 13415 del 21 settembre 2018;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici dell'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna», facente parte del PSR 2014-2020 approvato con d.g.r.n. 3985/2015, attraverso uno specifico bando cui all'allegato 1, composto di n. 42 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 13.000.000,00 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la comunicazione via email del 5 febbraio 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando a valere sull'annualità 2019 di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A ad E, parte integrante del presente atto, comunicato via e-mail in data 5 febbraio 2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r.n. 294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di approvare il bando 2019 per la presentazione delle domande relative all'Operazione 13.1.01 «Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna», facente parte del PSR 2014-2020 approvato con d.g.r.n. 3985/2015, di cui all'allegato 1, composto di n. 42 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 13.000.000,00 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
 Marco Armenante

_____ • _____



PSR LOMBARDIA
2014 2020 L'INNOVAZIONE
METTERADICI



*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. (UE) 1305/2013)*

**SOTTOMISURA 13.1
Pagamento compensativo per le zone montane**

Operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna"

**Allegato 1
BANDO DOMANDE 2019**

INDICE

- 1) FINALITA' E OBIETTIVI
- 2) TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 3) SOGGETTI BENEFICIARI
- 4) COSA VIENE FINANZIATO
- 5) CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 6) IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI
- 7) CONDIZIONALITA'
- 8) DOTAZIONE FINANZIARIA
- 9) CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
 - 9.1) Importo unitario dell'aiuto
 - 9.2) Riduzione proporzionale dell'aiuto
- 10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 11.1) Quando presentare la domanda
 - 11.2) Presentazione tardiva della domanda
 - 11.3) A chi presentare la domanda
 - 11.4) Come presentare la domanda
 - 11.5) Documentazione da allegare alla domanda
 - 11.6) Documentazione integrativa
 - 11.7) MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA
 - 11.7.1) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
 - 11.7.2) Presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014
 - 11.7.3) Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
 - 11.7.4) Cessione di azienda (Cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
 - 11.7.5) Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

- 11.7.6) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014
 - 12) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
 - 12.1) Istruttoria della ricevibilità/ammissibilità delle domande
 - 12.2) Ammissione a pagamento delle domande
 - 12.3) Assegnazione CUP – codice unico di progetto
 - 13) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
 - 13.1) Contatti
 - 13.2) Scheda Informativa
 - 14) CONTROLLI
 - 14.1) Estrazione del campione per i controlli in loco
 - 14.1.1) Controllo in loco relativo agli impegni dell'operazione 13.1.01
 - 14.1.2) Controllo in loco relativo alla condizionalità
 - 14.2) Controlli del rispetto dell'impegno generale dell'Operazione
 - 14.3) Esito dei controlli
 - 14.4) Procedimento di decadenza
 - 15) MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
 - 16) MONITORAGGIO DEI RISULTATI
 - 16.1) Indicatori
 - 16.2) Customer satisfaction
 - 17) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
 - 18) SANZIONI
 - 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 - 20) RIFERIMENTI NORMATIVI
 - 21) RIEPILOGO TEMPORANEE
- ALLEGATO A – OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ
- ALLEGATO B – ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA
- ALLEGATO C – ELENCO DEI CODICI COLTURA AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
- ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
- ALLEGATO E – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della Misura 13 – sottomisura 13.1 – Operazione 13.1.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2019.

Gli importi unitari degli aiuti indicati al successivo par. 9.1 vengono adottati nelle more della loro approvazione definitiva da parte della Commissione Europea.

In caso di mancata approvazione, saranno applicati gli importi unitari indicati al par. 9.1 del bando 2018 approvato con decreto n. 3485 del 13 marzo 2018.

1) FINALITA' E OBIETTIVI

La sottomisura è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione dei suoli; il mantenimento dell'agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le piccole e le medie aziende, assicurando un'integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.

La sottomisura contribuisce in via prioritaria alla focus area 4 (a) "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e indirettamente, alla focus area 4 (c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione stessi".

2) TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'indennità prevista dall'Operazione 13.1.01 si applica nelle aree svantaggiate di montagna di cui all'allegato B, punto 2 del PSR 2014-2020.

3) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono entrambi i seguenti requisiti, che costituiscono condizioni di ammissibilità all'aiuto:

- a) risultare "Agricoltori in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013¹;
- b) esercitare l'attività agricola in Lombardia su terreni dei Comuni riportati nell'allegato **B** al presente bando.

4) COSA VIENE FINANZIATO

L'indennità compensativa consiste in un aiuto annuale a superficie, calcolato sulla base dei maggiori costi e minori ricavi dell'attività agricola esercitata in aree svantaggiate di montagna, rispetto ai costi e ricavi della medesima attività svolta in aree non soggette a svantaggi naturali.

5) CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Costituiscono condizioni di ammissibilità all'aiuto, oltre a quelle relative ai soggetti beneficiari, di cui al precedente par. 3, le seguenti condizioni relative alle superfici e alle colture.

L'indennità compensativa è calcolata sui terreni che si trovano in Lombardia all'interno dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e riguarda le imprese afferenti ai seguenti sistemi agricoli:

- zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere;
- seminativi;
- viticoltura specializzata;
- frutticoltura specializzata.

¹ La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (recepita le modifiche dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2393/2017), anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, dall'art. 1 del DM 9 agosto 2018, n. 7839, e dalla Circolare Agea Coordinamento n. n. 99157 del 20 dicembre 2018.

Nell'allegato **C** al presente bando, sono riportati i codici coltura per i quali è possibile richiedere l'indennità compensativa, suddivisi per sistema agricolo e tipologia colturale. Eventuali modifiche e integrazioni concernenti i codici coltura utilizzabili saranno rese note sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

Le condizioni di ammissibilità relative ai diversi sistemi agricoli sono indicate nella seguente Tabella 1.

TABELLA 1		
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo	- allevatore di bestiame ² (bovini/bufalini, equidi, ovini e caprini registrati nella BDN) con codice di allevamento in Lombardia a lui intestato - superficie minima di 5 ha
	Prato permanente	- superficie minima 1 ha
Seminativi	Prato da vicenda	- superficie minima 1 ha
Viticoltura specializzata	Vigneto non terrazzato	- superficie minima 0,5 ha
	Vigneto terrazzato	- superficie minima 0,3 ha
Frutticoltura specializzata	Frutteto	- superficie minima 0,5 ha
	Oliveto	- superficie minima 0,5 ha
	Castagneto	- superficie minima 0,5 ha

I richiedenti devono dimostrare la disponibilità, fino al **31 dicembre 2019**, dei terreni per i quali chiedono l'aiuto. Fanno eccezione i terreni a pascolo per i quali la disponibilità deve essere dimostrata almeno fino al 30 settembre 2019 e comunque fino al momento della demonticazione del bestiame.

Vigneto specializzato. Le superfici a vigneto ammissibili sono esclusivamente quelle situate in zone **DOP** (DOC e DOCG) e **IGP** (IGT).

Frutteto, oliveto e castagneto. Sono ammissibili le superfici monospecifiche identificate nel Sistema Informativo Geografico (GIS) come "colture arboree specializzate".

6) IMPEGNI GENERALI ED IMPEGNI SPECIFICI

Gli impegni relativi alle diverse tipologie colturali sono indicati nella seguente Tabella 2.

² Per "allevatore di bestiame" si intende: impresa agricola con codice di allevamento attivo e consistenza media per l'anno in corso dichiarata in fascicolo aziendale maggiore di zero.

TABELLA 2			
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA CULTURALE	IMPEGNI SPECIFICI PER TIPOLOGIA CULTURALE	IMPEGNI GENERALI
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo (*)	1. Pascolamento di animali di specie bovina/bufalina, ovina e caprina e di equidi con un rapporto UB/ha fra 0,2 e 2 2. Gestione diretta del pascolo 3. Il carico minimo di 0,2 UB/ha, riferito all'anno di presentazione della domanda e al periodo di effettivo pascolamento, deve essere conseguito con bestiame detenuto dal richiedente e appartenente al codice allevamento intestato al medesimo richiedente. 4. Periodo minimo di pascolamento di 60 giorni, anche non continuativo, che deve iniziare entro il 15 luglio dell'anno di presentazione della domanda	Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna (allegato B) per i 2 anni solari ³ successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto.
	Prato permanente	1. Garantire almeno uno sfalcio annuale	
Seminativi	Prato da vicenda	1. Garantire almeno uno sfalcio annuale	
Viticultura specializzata	Vigneto non terrazzato Vigneto terrazzato	1. Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	
Frutticoltura specializzata	Frutteto Oliveto Castagneto	1. Mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo e limitare la diffusione delle infestanti	

(*) La conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa.

Precisazioni per gli impegni specifici relativi alla tipologia culturale "Pascolo"

Superfici

Le superfici a pascolo possono essere richieste a premio a condizione che per le stesse sia stato rilasciato il certificato di origine e di sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali da parte dell'ATS competente, utilizzando il mod. 7 (**pascolo in malga**) o la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali sul mod. 4 (**pascolo non incluso in una malga e non limitrofo alla stalla**).

Non è ammesso ad aiuto il pascolo, in assenza della documentazione di cui sopra.

Il codice pascolo assegnato dall'ATS deve essere obbligatoriamente inserito nel fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato in Sis.Co. abbinato a ciascuna particella catastale prima della compilazione della domanda di aiuto. Sono ammesse le seguenti eccezioni:

- qualora al momento della compilazione della domanda si fosse in attesa dell'assegnazione del codice pascolo da parte dell'ATS, il richiedente è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale attribuendo provvisoriamente, a ciascuna particella catastale, il cod. pascolo generico 00000000, che dovrà essere sostituito con il codice pascolo effettivamente attribuito dall'ATS entro il 31 dicembre 2019;

- qualora a una malga che insiste su più comuni sia stato assegnato dall'ATS un unico codice pascolo riferito a uno di detti comuni, il richiedente, prima della compilazione della domanda di aiuto, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale abbinando alle particelle appartenenti agli altri comuni, limitrofi a quello cui si riferisce il codice pascolo, il codice generico 99999999, riportando contestualmente anche il codice pascolo attribuito dall'ATS nel campo denominato "Codice pascolo/allevamento".

Per quanto sopra, possono essere richieste a premio le superfici a pascolo solo se associate in fascicolo aziendale ad uno dei suddetti codici.

Capi

La verifica del rapporto UB/ha, per tutte le specie zootecniche ammesse, viene effettuata per ogni codice pascolo tramite il Registro di alpeggio generato nella Banca dati nazionale (BDN) a seguito del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento rilasciata dall'ATS su mod. 7 o mod. 4.

Il bestiame per il quale dalle registrazioni in BDN non risulta la data di scarico o è presente una indicazione anomala non viene considerato ai fini del calcolo del rapporto UB/ha. Ogni capo può concorrere al calcolo del rapporto UB/ha per più di una superficie pascoliva, a condizione che:

- ciascuna superficie pascoliva³ sia identificata da un codice pascolo diverso;
- il periodo di pascolamento su ciascuna superficie pascoliva sia di almeno 60 giorni, anche non continuativi;
- il pascolamento in ciascuna superficie pascoliva abbia inizio entro 15 luglio 2019;
- il carico minimo di 0,2 UB/ha sia rispettato su ogni superficie pascoliva e sull'intera superficie richiesta a premio nella tipologia culturale pascolo.

7) CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce l'indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità rappresentati da Criteri di Gestione Obbligatoria (c.d. CGO) e norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (c.d. BCAA) di cui al Titolo VI, Capo I e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.

I CGO e le BCAA, sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali, così come riportato in allegato **A** al presente bando.

Per l'anno 2019, gli impegni di condizionalità saranno disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali in corso di approvazione, che verranno rese note mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale web di Regione Lombardia.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato così come previsto al successivo paragrafo 14 "Controlli".

8) DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della presente operazione per le domande presentate nell'anno **2019** è pari a **€ 13.000.000,00**, a valere sul bilancio dell'OPR.

³ Per superficie pascoliva si intende l'insieme degli appezzamenti afferenti nel fascicolo aziendale allo stesso codice pascolo.

9) CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

E' concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio, con le limitazioni e le specifiche di cui ai successivi paragrafi 9.1 e 9.2.

9.1) Importo unitario dell'aiuto

L'importo unitario dell'aiuto è differenziato in base al sistema agricolo aziendale e alla tipologia colturale e, nel caso dei pascoli e dei prati permanenti e avvicendati, all'altimetria e/o alla pendenza delle singole particelle richieste in domanda. Gli importi sono graduati in relazione alla superficie aziendale complessivamente interessata dalle singole tipologie colturali, suddivisa in tre classi di superficie caratterizzate da valori decrescenti degli importi di indennità per unità di superficie (ha), come indicato nelle seguenti tabelle da 3.a a 3.d.

L'indennità per le tipologie colturali pascolo e prato (permanente e avvicendato) viene calcolata sulla base dell'incidenza percentuale della superficie delle singole classi di pendenza e/o altitudine sulla superficie totale della tipologia colturale considerata⁴.

TABELLA 3.a					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Pascolo	ALTITUDINE (m)	CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
			fino a 75	oltre 75 e fino a 150	oltre 150 e fino ad un massimo di 300
		> 2.000	232	189	160
		< o uguale a 2.000	116	94	80

TABELLA 3.b											
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA COLTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)									
Zootecnico estensivo e/o non zootecnico con colture foraggere	Prato permanente	ALTITUDINE (m)									
		< 750			750 - 1.500			> 1500			
		CLASSE DI SUPERFICIE (ha)	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino a 30	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino ad un massimo di 30
		PENDENZA (%)									
		< 10	58	44	36	73	58	44	102	73	65
10 - 20	102	73	65	145	109	94	174	131	109		
> 20	174	131	116	290	218	189	436	327	276		

⁴ Si calcola il rapporto fra la superficie ricadente in ognuna delle classi di pendenza e/o altitudine e la superficie totale relativa a quella tipologia colturale. Il risultato viene moltiplicato per il valore della superficie ricadente in ognuna delle classi di superficie (0-10 ha, >10-20 ha, >20-30 ha, >30 ha), ottenendo per ognuna di esse valori di superficie proporzionali all'incidenza di ogni classe di pendenza e/o altitudine sul totale. L'indennità spettante per ogni classe di superficie e pendenza e/o altitudine si ottiene moltiplicando l'importo unitario di aiuto (compreso l'importo "zero" per superfici superiori rispettivamente a 300 e 30 ha) per i valori di superficie ricavati come sopra indicato. Sommando tutti i valori ottenuti si ha l'importo dell'indennità per la superficie aziendale interessata da quella tipologia colturale.

TABELLA 3.c					
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA CULTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)			
Seminativi	Prato avvicendato		CLASSE DI SUPERFICIE (ha)		
		PENDENZA (%)	fino a 10	oltre 10 e fino a 20	oltre 20 e fino ad un massimo 30
		< 10	58	44	36
		10 - 20	102	73	65
> 20	174	123	116		

TABELLA 3.d				
SISTEMA AGRICOLO	TIPOLOGIA CULTURALE	TOTALE INDENNITA' (€/ha)		
			CLASSE DI SUPERFICIE (ha)	
			fino a 5	oltre 5 e fino a 10
Viticultura specializzata	Vigneto non terrazzato	261	232	131
	Vigneto terrazzato	653	581	327
Frutticoltura specializzata	Frutteto	261	232	131
	Oliveto	261	232	131
	Castagneto	261	232	131

Gli importi unitari degli aiuti vengono adottati nelle more della loro approvazione definitiva da parte della Commissione Europea.

In caso di mancata approvazione, saranno applicati gli importi unitari indicati al par. 9.1 del bando 2018 approvato con decreto n. 3485 del 13 marzo 2018.

Il vigneto terrazzato, ai fini del presente bando, è quello coltivato su appezzamenti sostenuti da muretti a secco.

Le classi di superficie e la superficie massima ammissibile sono riferiti alle singole tipologie colturali⁵.

Nel caso di conduzione associata da parte di cooperative la superficie massima ammissibile a contributo per ognuna delle tipologie colturali "vigneto non terrazzato", "vigneto terrazzato", "frutteto" e "oliveto" è di 60 ha. Per la tipologia colturale "castagneto", la superficie massima ammissibile a contributo è di 100 ha.

9.2) Riduzione proporzionale dell'aiuto

Qualora l'ammontare totale dei premi richiesti fosse superiore alle risorse finanziarie disponibili per la presente operazione, i premi subiranno una riduzione percentuale proporzionale all'effettiva disponibilità.

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Operazione, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, assume la funzione di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

⁵ Es.: un'azienda che dispone di un oliveto di 13 ha e di un frutteto di 14 ha riceve l'aiuto fino a un massimo di 12 ha per ciascuna delle due tipologie colturali; l'importo a ettaro è calcolato con riferimento alle classi di superficie di ciascuna tipologia colturale.

11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione. Nel caso in cui le date indicate coincidano con il sabato o con un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Possono presentare la domanda di aiuto, che vale anche come domanda di pagamento del premio, i soggetti di cui al precedente paragrafo 3.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

11.1) Quando presentare la domanda

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal **27 febbraio 2019 e fino alle ore 24.00.00 del 15 maggio 2019**.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo Sis.Co.

11.2) Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art. 13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno. Nel caso in cui il periodo indicato termini in un giorno festivo o il sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ne consegue che per l'anno 2019 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il **10 giugno**.

11.3) A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito indicate, alla **Regione Lombardia**.

11.4) Come presentare la domanda

11.4.1) Fascicolo Aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare la consistenza grafica (CG) ed il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Per appezzamento si intende l'insieme di una o più particelle catastali, nella loro rappresentazione grafica, contigue tra loro aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso soggetto.

Il Fascicolo Grafico è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG):** nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Queste entità sono generate automaticamente dal sistema a partire dalle particelle condotte (dati del Fascicolo Aziendale) e le relative rappresentazioni geospaziali (dati del GIS);
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG):** nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

11.4.2) Domanda

L'art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che nell'anno 2018 le domande di aiuto dovranno essere presentate tramite un'interfaccia basata sul Sistema di Identificazione Geografica delle particelle agricole dell'azienda (SIG).

A tale fine, viene messo a disposizione degli agricoltori uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano culturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande pertanto devono essere presentate, in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto dalle presenti disposizioni attuative.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto. L'associazione tra appezzamento ed il gruppo coltura viene definita "parcella".

Per la compilazione della domanda grafica si rimanda allo specifico manuale reperibile sul sito www.psr.regione.lombardia.it

Se durante la compilazione della domanda grafica, venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG ad una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di aiuto/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

E' fatto obbligo di dichiarare nella domanda di aiuto tutta la superficie aziendale, sia se richiesta a premio che non richiesta a premio. I terreni per i quali non viene richiesto il premio devono essere inseriti nell'apposita sezione "altri utilizzi".

Qualora un richiedente non dichiara tutte le particelle agricole relative alle superfici inserite in fascicolo aziendale e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo del sostegno che gli spetterebbe è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

Scaduti i termini, le domanda di aiuto/pagamento chiuse ma non firmate, NON sono considerate valide e tali domande non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005 la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando nonché quella dei documenti allegati dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software

gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).”

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, **entro le ore 24.00.00 del 15/05/2019. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.**

Le domande di modifica di cui al successivo paragrafo 11.7.2 devono essere presentate entro le 24.00.00 del giorno stabilito come termine per le diverse tipologie. Fanno eccezione le domande ritiro ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n. 809/2014, di cui al successivo punto 11.7.3, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 12.00.00 del 15/10/2019.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 21 bis.

11.5) Documentazione da allegare alla domanda

Nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa e dichiari di condurre in forma associata superfici afferenti alle tipologie colturali "vigneto non terrazzato", "vigneto terrazzato", "frutteto", "oliveto" e "castagneto", deve barrare nella domanda l'apposita casella e allegare alla stessa lo statuto e/o l'atto costitutivo da cui risulti fra gli scopi sociali la conduzione associata dei terreni, caricandolo nel sistema informativo Sis.Co.

11.6) Documentazione integrativa

Ai fini della registrazione della movimentazione dei capi verso e dal pascolo, la competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi potrà chiedere della documentazione integrativa alla domanda, mediante un avviso sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi, nel quale verranno precisate modalità e tempi di trasmissione.

11.7) MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

Le variazioni a una domanda di aiuto già chiusa a Sis.Co. si effettua attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

La domanda di modifica deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda grafica informatizzata presente in Sis.Co con le modalità previste ai precedenti paragrafi 11.3 "A chi presentare la domanda" e 11.4 "Come presentare la domanda".

Se la domanda di modifica non viene chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'ammissibilità, resta valida la domanda già presentata.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

11.7.1) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica, al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda già presentata. Per il 2019, il periodo per la presentazione di tali domande di modifica è compreso **tra il 16 maggio e il 31 maggio**.

11.7.2) Presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2019, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **dal 1° giugno sino al 10 giugno 2019**. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2019, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono **irricevibili**.

11.7.3) Domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

La domanda di aiuto può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte, presentando apposita domanda di ritiro.

Con la domanda di ritiro parziale:

- è ammessa soltanto la riduzione della superficie richiesta a premio con riferimento esclusivamente alle parcelle presenti nell'ultima domanda valida;
- non è consentito modificare i codici coltura delle superfici richieste a premio con la domanda di aiuto, fatta eccezione per i codici coltura "pascolo" per aumentarne la percentuale di tara rispetto a quella dichiarata nella domanda di aiuto.

Per l'anno 2019, la domanda di ritiro parziale della domanda di aiuto deve essere presentata su Sis.Co entro e non oltre **le ore 12.00.00 del 15 ottobre 2019**.

La domanda di **ritiro totale (rinuncia)** può essere presentata su Sis.Co. in qualsiasi momento.

La domanda di ritiro parziale o totale non è ammissibile nei casi in cui all'agricoltore sia stata fatta una qualsiasi comunicazione relativa al controllo in loco o al riscontro di irregolarità sulla domanda.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

11.7.4) Cessione di azienda (Cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (c.d. cambio di beneficiario totale o parziale).

Il cessionario (subentrante), per poter subentrare agli impegni relativi all'**annualità N** (es. anno 2019) e percepire il relativo pagamento, deve presentare:

- entro il **31 ottobre dell'anno N** (es. 31 ottobre 2019), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014", corredata della documentazione prevista all'allegato D del presente bando;
- entro il **31 dicembre dell'anno N** (es. 31 dicembre 2019), la domanda di aiuto/pagamento "Sottomisura 13.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014", a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta.

Decorsi tali termini non sarà possibile avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno N.

Nell'anno N+1 (es. 2020), in caso di un subentro totale, ma in assenza di una domanda di aiuto/pagamento per l'anno 2020 presentata dal cedente:

- il cedente, per dimostrare il rispetto del mantenimento dell'impegno generale "Proseguire l'attività agricola all'interno dei comuni svantaggiati di montagna per i 2 anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto", deve inviare via PEC all'Organismo Pagatore Regionale una comunicazione con l'indicazione del nominativo del soggetto che continuerà l'attività agricola al suo posto nei comuni svantaggiati di montagna l'anno corrente (es. 2020);
- il cessionario (subentrante) può presentare una domanda di aiuto /pagamento (non collegata ad una procedura di cambio beneficiario).

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, si rinvia al decreto n. 12537 del 4 settembre 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 37 del 14 settembre 2018 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

11.7.5) Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

L'esito dell'istruttoria viene comunicato al richiedente/beneficiario tramite PEC.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di aiuto/pagamento corretta che sostituisce la precedente.

L'errore palese non può essere riconosciuto dopo l'erogazione del primo pagamento.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

11.7.6) Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su SIS.CO.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- f) epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata all' Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

12) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI

12.1) Istruttoria della ricevibilità/ammissibilità delle domande

La Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi effettua l'istruttoria relativa alla ricevibilità e ammissibilità amministrativa della domanda, verificando in particolare:

- le caratteristiche del richiedente di cui al precedente paragrafo 3;
- le caratteristiche delle superfici, delle colture e le tipologie degli allevamenti di cui al precedente paragrafo 4.1;
- l'attribuzione della superficie richiesta a premio al corrispondente gruppo coltura/tipologia culturale;
- la presenza della firma digitale;
- la presenza della documentazione di cui al paragrafo 11.5.

12.2) Ammissione a pagamento delle domande

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, il Responsabile di Operazione approva, con proprio provvedimento, l'elenco delle domande ammesse a pagamento entro il **31 ottobre 2019**.

12.3) Assegnazione CUP – codice unico di progetto

Per ogni domanda ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n. 24/2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un codice unico di progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

13) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al precedente punto 12.2, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;
- pubblicato sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi;
- trasmesso ad OPR che effettua sulle domande ammesse le istruttorie di pagamento.

13.1) Contatti

Di seguito riferimenti e contatti per:

1. Informazioni relative ai contenuti del bando:

Responsabile di Operazione
 Marco Armenante – Tel. 02.6765.6198
 Email – marco_armenante@regione.lombardia.it

Referenti
 Massimo Rabai – Tel. 02.6765.3763
 Email – massimo_rabai@regione.lombardia.it

Arturo Pinotti – Tel. 02.67658005
 Email – arturo_pinotti@regione.lombardia.it

2. Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde – 800 131 151
 Email – sisco.supporto@regione.lombardia.it

13.2) Scheda Informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese e Enti Locali, in attuazione della l.r. 1/2012, si rimanda alla “Scheda informativa” di seguito riportata:

TITOLO	PSR 2014-2020 - OPERAZIONE 13.1.01 – Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna
DI COSA SI TRATTA	Il bando prevede l'erogazione di un'indennità annua commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole di montagna causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette. La sottomisura è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprenditori agricoli che risultano "Agricoltori in attività" ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che esercitano l'attività agricola in aree svantaggiate di montagna.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Dotazione finanziaria complessiva di € 13.000.000
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'aiuto consiste in un premio annuale per ettaro di superficie condotta il cui importo è differenziato in base alla tipologia colturale e, nel caso delle superfici pascolive e dei prati, all'altimetria e/o alla pendenza. Viene erogato un contributo per ettaro, fino a un massimo di 232 €/ha per i pascoli, 436 €/ha per i prati permanenti, 174 €/ha per i prati avvicendati, 261 €/ha per i vigneti, frutteti e oliveti e 653 €/ha per i vigneti terrazzati.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Non c'è selezione delle domande, è previsto un controllo della ricevibilità/ammissibilità delle stesse. Le istruttorie di pagamento delle domande ammesse è di competenza dell'OPR. Qualora il contributo complessivamente richiesto risulti superiore alla dotazione finanziaria del bando si applica una riduzione lineare del premio a ciascuna domanda.
DATA APERTURA	27 febbraio 2019
DATA CHIUSURA	15 maggio 2019
COME PARTECIPARE	Presentazione della domanda per via telematica (domanda informatizzata presente a Sis.Co.) Documentazione da allegare: <ul style="list-style-type: none"> Lo statuto nel caso in cui il richiedente sia una cooperativa

CONTATTI	<p>Per informazioni relative ai contenuti del bando, i contatti sono:</p> <p>Responsabile di Operazione Marco Armenante tel. 02.67656198</p> <p>Referenti tecnici Massimo Rabai tel. 02.67653763 Arturo Pinotti tel. 02.67658005</p> <p>Email marco_armenante@regione.lombardia.it massimo_rabai@regione.lombardia.it arturo_pinotti@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate (Sis.Co.):</p> <p>Numero verde 800.131.151</p> <p>Email sisco.supporto@regione.lombardia.it</p>

Nota - La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

14) CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento⁶.

Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità d'informazione ai beneficiari, sono riportate nelle presenti disposizioni attuative.

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Le domande di aiuto ammesse sono sottoposte ai seguenti controlli prima del pagamento:

- controlli amministrativi⁷: il 100% delle domande di aiuto/pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi consistenti in:
 - verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
 - verifica incrociata dei dati dichiarati dal richiedente in domanda attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo della DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi (Sis.Co); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SISCO; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo Sis.Co. del produttore;
 - verifica del rispetto del rapporto UB/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
 - verifica del rispetto delle superfici minime di intervento per le singole tipologie colturali.
- controlli in loco⁸: almeno il 5% delle domande di aiuto/pagamento ammesse a finanziamento sono sottoposte ai controlli in loco.
- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

Controllo sul rispetto dell'impegno generale dell'Operazione

Questo controllo riguarda tutti i beneficiari che hanno ricevuto un contributo negli anni precedenti, ma non hanno presentato domanda di indennità compensativa nell'anno del controllo, e che sono ancora soggetti all'impegno di proseguire l'attività agricola per i due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto.

⁶ Per "domanda di pagamento" si intende la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile dell'Operazione.

⁷ Art. 28 e art. 29 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

⁸ Art. 37 e art. 38 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

14.1) Estrazione del campione per i controlli in loco

14.1.1) Controllo in loco relativo agli impegni dell'operazione 13.1.01

Il campione di aziende da sottoporre al controllo viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande ammesse a pagamento.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso all'operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- l'effettivo pascolamento sulle superfici dichiarate a pascolo;
- l'avvenuto sfalcio delle superfici a prato⁹;
- il mantenimento delle colture arboree specializzate in buone condizioni vegetative;
- la presenza del terrazzamento per i vigneti richiesti a premio come vigneti terrazzati;
- il carattere monospecifico dei frutteti, oliveti e castagneti.

I controlli sull'effettivo pascolamento hanno l'obiettivo di verificare la consistenza del bestiame condotto al pascolo e la corrispondenza del numero di animali presenti per ciascuna specie con quanto indicato nel Registro di alpeggio, al fine di verificare il corretto rapporto UB/ha.

14.1.2) Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande presentate ed ammissibili. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

14.2) Controlli del rispetto dell'impegno generale dell'Operazione

I controlli in oggetto hanno l'obiettivo di verificare il rispetto dell'impegno generale, consistente nel proseguimento dell'attività agricola da parte del beneficiario, per i due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto.

14.3) Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal **d.d.s. n. 9371 del 31 luglio 2017** "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 13 sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane", operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna": modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" anno 2017 e anni successivi" e suoi aggiornamenti per l'anno 2019.

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. (UE) n. 809/2014-; etc.) si rimanda al decreto sopra citato.

Di seguito si riportano solo le principali tipologie di irregolarità, riconducibili a:

- a) difformità di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto riscontrato in fase di controllo, le cui conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 bis del reg. (UE) n. 640/2014;
- b) mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni dell'Operazione nonché della condizionalità;

⁹ In tutti i casi in cui l'agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente a particelle a prato permanente, di effettuare lo sfalcio come attività di mantenimento, dovrà essere in grado, in caso di controllo, di dimostrare, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente eseguito questa operazione culturale.

c) ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

14.3.1) Descrizione sintetica delle conseguenze relative alle principali tipologie di irregolarità

a) Riduzioni, esclusioni e sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione ai sensi dell'art. 19 bis del reg. (UE) n. 640/2014

1. Se per un gruppo coltura di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, la superficie dichiarata è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del medesimo regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

2. Se al beneficiario nel corso dell'attuale programmazione comunitaria non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.

3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 del Reg. (UE) n. 640/14 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2.

4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Casi di difformità di superficie

Il premio non viene riconosciuto per la superficie interessata:

- qualora per una data superficie si accerti che la coltura richiesta a premio appartiene ad un diverso gruppo coltura/tipologia colturale;

- qualora si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

b) Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni dell'Operazione nonché degli obblighi di condizionalità.

Per quanto riguarda le riduzioni ed esclusioni relative al mancato rispetto degli impegni dell'Operazione e delle condizioni di ammissibilità, si applica quanto disposto dal d.d.s. n. 9371 del 31 luglio 2017 e suoi aggiornamenti per l'anno 2019.

Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda, mentre il mancato rispetto di quelle relative alle superfici e alle tipologie colturali comporta la decadenza della tipologia colturale interessata.

Il mancato rispetto dell'impegno generale di cui alla precedente tabella 2 comporta la decadenza totale della domanda e conseguente recupero degli aiuti erogati.

Mancato rispetto degli impegni dell'Operazione

Il mancato rispetto degli impegni specifici previsti per ciascuna tipologia colturale comporta una riduzione in percentuale del relativo aiuto determinata in base al calcolo dell'entità, gravità e durata di ciascuna violazione,

ed in funzione della eventuale ripetizione della violazione stessa, secondo quanto disposto dal d.d.s. n. 9371 del 31 luglio 2017.

Per quanto riguarda le tipologie colturali "prato permanente", "prato da vicenda", "vigneto non terrazzato", "vigneto terrazzato", "frutteto", "oliveto" e "castagneto", l'aiuto non viene percepito qualora il mancato rispetto dell'impegno specifico per singola tipologia colturale riguardi una superficie superiore o uguale al 10% della superficie oggetto di impegno (SOI).

Per quanto attiene alla tipologia colturale "pascolo", un rapporto UB/ha inferiore o uguale a 0,18 o superiore o uguale a 2,1 calcolato sull'intera SOI (superficie oggetto di impegno) comporta l'esclusione dall'aiuto di tutta la superficie relativa alla tipologia colturale stessa.

Qualora in domanda sia stata richiesta una superficie appartenente a più alpeggi identificati con diversi codici pascolo, la verifica del rispetto del rapporto UB/ha viene effettuata anche sui singoli alpeggi.

La violazione dell'impegno su uno o più degli alpeggi, comporta l'esclusione dall'aiuto solo delle superfici associate al codice pascolo o ai codici pascolo ove si è determinata la violazione, purché siano rispettate le seguenti due condizioni:

1. rapporto UB/ha sia superiore a 0,18 e inferiore a 2,1 sull'intera SOI (superficie oggetto di impegno) per la tipologia colturale pascolo;
2. superficie oggetto di impegno appartenente al codice pascolo o ai codici pascolo ove è stata accertata la violazione sia inferiore o uguale al 10% della superficie complessiva, intesa come somma delle superfici pascolive sotto impegno.¹⁰

Mancato rispetto degli obblighi di condizionalità

In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna 2019.

c) Ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco.

La decadenza totale della domanda si applica anche qualora il beneficiario ostacoli o impedisca lo svolgimento regolare del controllo.

14.4) Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione, di competenza di OPR.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

OPR, nel termine di 45 giorni, esteso a 75 giorni nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adotta il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

¹⁰ **Esempio:** pascolamento su particelle appartenenti a due codici pascolo. **Primo caso:** Pascolo A e Pascolo B. Se solo sul pascolo A il rapporto UB/ha è inferiore o uguale a 0,18 e/o superiore o uguale a 2,1 e la superficie dello stesso è > al 10% della SOI complessiva (Pascolo A + Pascolo B), il premio non viene riconosciuto né sul pascolo A e neppure sul pascolo B, anche se il rapporto UB/ha sull'intera superficie (A+B) è rispettato. **Secondo caso:** Pascolo C e Pascolo D. Se solo sul pascolo C il rapporto UB/ha è inferiore o uguale a 0,18 e/o superiore o uguale a 2,1; la superficie dello stesso è < o = al 10% della SOI complessiva (pascolo C + pascolo D) e il rapporto UB/ha sull'intera superficie (C+D) è rispettato, il premio non viene riconosciuto sul pascolo C.

15) MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

OPR provvede al pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo è la stessa per tutti i beneficiari, **siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.**

Il pagamento del saldo:

- per le **domande estratte nel campione** per il controllo in loco, avverrà solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande **non estratte** nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a partire dal 1 dicembre 2019.

Ai fini dell'erogazione del premio deve essere verificata la regolarità della documentazione antimafia, di cui al d. lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui agli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13, come modificati dagli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132/2018. **Eventuali irregolarità comporteranno la decadenza totale della domanda.**

Soglia (riferita all'importo complessivo del contributo)	Comunicazione antimafia	Informazione antimafia	Inizio periodo di applicazione della disciplina (riferito alla data di erogazione)	Termine periodo di applicazione della disciplina (riferito alla data di erogazione)
Fino a 25.000 euro	No	No	19 dicembre 2017	31 dicembre 2019
Oltre 25.000 euro	No	Sì	19 dicembre 2017	31 dicembre 2019

16) MONITORAGGIO DEI RISULTATI

16.1) Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Operazione, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità, suddivisa per ciascuna tipologia culturale.

16.2) Customer satisfaction

In attuazione della normativa nazionale e regionale (Art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" sia di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

17) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

18) SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e s.m.i., ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi.

19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato E**.

20) RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹¹ alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo III, Capo II, Articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" e Allegato II.
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

¹¹ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- DM n. 5465 del 7 giugno 2018 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- Circolare DG Sanità animale e farmaci veterinari n. 25457 del 7 ottobre 2015 "Applicazione del decreto 1420 del 16 febbraio 2015 – adeguamento BDN pascolamento equidi – indicazioni operative".
- D.D.U.O. n. 101 del 12/01/2011 "Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) in Regione Lombardia"
- D.D.S. n. 9371 del 31 luglio 2017 "Programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della Lombardia. Misura 13 sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane", operazione 13.1.01 "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna": modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del DM n. 2490 del 25 gennaio 2017 avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" anno 2017 e anni successivi".
- D.D.S. n. 12537 del 4 settembre 2018 "Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n.809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 mantenimento di superfici imboschite, alla sottomisura 10.1 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali, alla misura 11 agricoltura biologica, alla sottomisura 12.1 pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000 e alla sottomisura 13.1 pagamento compensativo per le zone montane".
- Circolare Agea Coordinamento prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 "Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus)"
- Circolare Agea Coordinamento prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 "Agricoltore in attività – Modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018".
- DGR N° XI / 1156 del 21/01/2019 "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 4 del decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. (UE) n. 1307/2013".

21) RIEPILOGO TEMPISTICHE

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda di aiuto/pagamento ai sensi dell'art.13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 15 maggio 2019
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2018, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 16 maggio 2019 al 31 maggio 2019
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 16 maggio 2019 al 10 giugno 2019

Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	Dal 1° giugno 2019 al 10 giugno 2019
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014	Entro il 15 ottobre 2019
Decreto di Regione Lombardia di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento	Entro il 31 ottobre 2019
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2019
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2019
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1 Dicembre 2019
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

ALLEGATO A – OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	<i>Direttiva 91/676/CEE</i> , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della <i>Direttiva 80/68/CEE</i> nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	Biodiversità	CGO 2	<i>Direttiva 2009/147/CE</i> concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3	<i>Direttiva 92/43/CEE</i> , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafo 1 e 2)
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	<i>Regolamento (CE) 178/2002</i> , che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.	
		CGO 5	<i>Direttiva 96/22/CEE</i> , concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. Articolo 3 lettere a), b), d) ed e) e articoli 4, 5 e 7.	
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	<i>Direttiva 2008/71/CE</i> relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5.	
		CGO 7	<i>Regolamento (CE) 1760/2000</i> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7.	
		CGO 8	<i>Regolamento (CE) 21/2004</i> del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5.	
	Malattie degli animali	CGO 9	<i>Regolamento (CE) 999/2001</i> , recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15.	
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	<i>Regolamento (CE) n. 1107/2009</i> , relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Articolo 55, prima e seconda frase.	
	Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	<i>Direttiva 2008/119/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4.
			CGO 12	<i>Direttiva 2008/120/CE</i> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4.
			CGO 13	<i>Direttiva 98/58/CE</i> , riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4.

ALLEGATO B – ELENCO DEI COMUNI RICADENTI IN AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016001	Bergamo	Adrara San Martino
016002	Bergamo	Adrara San Rocco
016004	Bergamo	Albino
016248	Bergamo	Algua
016006	Bergamo	Almenno San Bartolomeo
016007	Bergamo	Almenno San Salvatore
016008	Bergamo	Alzano Lombardo
016012	Bergamo	Ardesio
016014	Bergamo	Averara
016015	Bergamo	Aviatico
016017	Bergamo	Azzone
016022	Bergamo	Bedulita
016023	Bergamo	Berbenno
016025	Bergamo	Berzo San Fermo
016026	Bergamo	Bianzano
016027	Bergamo	Blello
016032	Bergamo	Borgo di Terzo
016033	Bergamo	Bossico
016035	Bergamo	Bracca
016036	Bergamo	Branzi
016041	Bergamo	Brumano
016048	Bergamo	Camerata Cornello
016050	Bergamo	Capizzone
016052	Bergamo	Caprino Bergamasco
016056	Bergamo	Carona
016058	Bergamo	Casazza
016060	Bergamo	Casnigo
016061	Bergamo	Cassiglio
016064	Bergamo	Castione della Presolana
016065	Bergamo	Castro
016067	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea
016068	Bergamo	Cenate Sopra
016070	Bergamo	Cene
016071	Bergamo	Cerete
016074	Bergamo	Cisano Bergamasco
016077	Bergamo	Clusone
016078	Bergamo	Colere
016080	Bergamo	Colzate
016082	Bergamo	Corna Imagna
016249	Bergamo	Cornalba
016247	Bergamo	Costa Serina
016085	Bergamo	Costa Valle Imagna
016086	Bergamo	Costa Volpino
016088	Bergamo	Credaro
016090	Bergamo	Cusio
016092	Bergamo	Dossena
016093	Bergamo	Endine Gaiano
016094	Bergamo	Entratico
016099	Bergamo	Fino del Monte
016100	Bergamo	Fiorano al Serio
016102	Bergamo	Fonteno
016103	Bergamo	Foppolo
016104	Bergamo	Foresto Sparso
016106	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016107	Bergamo	Gandellino
016108	Bergamo	Gandino
016109	Bergamo	Gandosso
016110	Bergamo	Gaverina Terme
016111	Bergamo	Gazzaniga
016116	Bergamo	Gorno
016118	Bergamo	Gromo
016119	Bergamo	Grone
016121	Bergamo	Isola di Fondra
016124	Bergamo	Lefte
016125	Bergamo	Lenna
016127	Bergamo	Locatello
016128	Bergamo	Lovere
016130	Bergamo	Luzzana
016134	Bergamo	Mezzoldo
016136	Bergamo	Moio de' Calvi
016137	Bergamo	Monasterolo del Castello
016144	Bergamo	Nembro
016145	Bergamo	Olmo al Brembo
016146	Bergamo	Oltre il Colle
016147	Bergamo	Oltressenda Alta
016148	Bergamo	Oneta
016149	Bergamo	Onore
016151	Bergamo	Ornica
016156	Bergamo	Palazzago
016158	Bergamo	Parre
016159	Bergamo	Parzanica
016161	Bergamo	Peia
016162	Bergamo	Pianico
016163	Bergamo	Piario
016164	Bergamo	Piazza Brembana
016165	Bergamo	Piazzatorre
016166	Bergamo	Piazzolo
016168	Bergamo	Ponte Nossa
016169	Bergamo	Ponteranica
016171	Bergamo	Pontida
016173	Bergamo	Pradalunga
016174	Bergamo	Predore
016175	Bergamo	Premolo
016178	Bergamo	Ranica
016179	Bergamo	Ranzanico
016180	Bergamo	Riva di Solto
016182	Bergamo	Rogno
016184	Bergamo	Roncobello
016185	Bergamo	Roncola
016186	Bergamo	Rota d'Imagna
016187	Bergamo	Rovetta
016188	Bergamo	San Giovanni Bianco
016190	Bergamo	San Pellegrino Terme
016191	Bergamo	Santa Brigida
016252	Bergamo	Sant'Omobono Terme
016193	Bergamo	Sarnico
016195	Bergamo	Schilpario
016196	Bergamo	Sedrina
016197	Bergamo	Selvino
016199	Bergamo	Serina
016200	Bergamo	Solto Collina

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
016201	Bergamo	Songavazzo
016202	Bergamo	Sorisole
016204	Bergamo	Sovere
016205	Bergamo	Spinone al Lago
016208	Bergamo	Strozza
016210	Bergamo	Taleggio
016211	Bergamo	Tavernola Bergamasca
016218	Bergamo	Trescore Balneario
016221	Bergamo	Ubiale Clanezzo
016253	Bergamo	Val Brembilla
016223	Bergamo	Valbondione
016225	Bergamo	Valgoglio
016226	Bergamo	Valleve
016227	Bergamo	Valnegrà
016229	Bergamo	Valtorta
016230	Bergamo	Vedeseta
016234	Bergamo	Vertova
016235	Bergamo	Viadanica
016236	Bergamo	Vigano San Martino
016237	Bergamo	Vigolo
016239	Bergamo	Villa d'Almè
016240	Bergamo	Villa di Serio
016241	Bergamo	Villa d'Ogna
016242	Bergamo	Villongo
016243	Bergamo	Vilminore di Scalve
016244	Bergamo	Zandobbio
016246	Bergamo	Zogno
017003	Brescia	Agnosine
017005	Brescia	Anfo
017006	Brescia	Angolo Terme
017007	Brescia	Artogne
017010	Brescia	Bagolino
017012	Brescia	Barghe
017016	Brescia	Berzo Demo
017017	Brescia	Berzo Inferiore
017018	Brescia	Bienno
017019	Brescia	Bione
017022	Brescia	Borno
017023	Brescia	Botticino
017024	Brescia	Bovegno
017025	Brescia	Bovezzo
017027	Brescia	Braone
017028	Brescia	Breno
017030	Brescia	Brione
017031	Brescia	Caino
017035	Brescia	Capo di Ponte
017036	Brescia	Capovalle
017044	Brescia	Casto
017047	Brescia	Cedegolo
017049	Brescia	Cerveno
017050	Brescia	Ceto
017051	Brescia	Cevo
017054	Brescia	Cimbergo
017055	Brescia	Cividate Camuno
017058	Brescia	Collio
017061	Brescia	Concesio
017063	Brescia	Corteno Golgi

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017065	Brescia	Darfo Boario Terme
017068	Brescia	Edolo
017070	Brescia	Esine
017074	Brescia	Gardone Riviera
017075	Brescia	Gardone Val Trompia
017076	Brescia	Gargnano
017077	Brescia	Gavardo
017079	Brescia	Gianico
017081	Brescia	Gussago
017082	Brescia	Idro
017083	Brescia	Incudine
017084	Brescia	Irma
017085	Brescia	Iseo
017087	Brescia	Lavenone
017089	Brescia	Limone sul Garda
017090	Brescia	Lodrino
017094	Brescia	Losine
017095	Brescia	Lozio
017096	Brescia	Lumezzane
017098	Brescia	Magasa
017100	Brescia	Malegno
017101	Brescia	Malonno
017104	Brescia	Marcheno
017105	Brescia	Marmentino
017106	Brescia	Marone
017110	Brescia	Monno
017111	Brescia	Monte Isola
017112	Brescia	Monticelli Brusati
017115	Brescia	Mura
017117	Brescia	Nave
017118	Brescia	Niardo
017121	Brescia	Odolo
017123	Brescia	Ome
017124	Brescia	Ono San Pietro
017128	Brescia	Ossimo
017131	Brescia	Paisco Loveno
017132	Brescia	Paitone
017135	Brescia	Paspardo
017139	Brescia	Pertica Alta
017140	Brescia	Pertica Bassa
017141	Brescia	Pezzaze
017142	Brescia	Pian Camuno
017206	Brescia	Piancogno
017143	Brescia	Pisogne
017144	Brescia	Polaveno
017148	Brescia	Ponte di Legno
017153	Brescia	Preseglie
017154	Brescia	Prestine (ora Bienno)
017157	Brescia	Provaglio Val Sabbia
017164	Brescia	Roè Volciano
017168	Brescia	Sabbio Chiese
017169	Brescia	Sale Marasino
017170	Brescia	Salò
017174	Brescia	Sarezzo
017175	Brescia	Saviore dell'Adamello
017176	Brescia	Sellero
017178	Brescia	Serle

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
017181	Brescia	Sonico
017182	Brescia	Sulzano
017183	Brescia	Tavernole sul Mella
017184	Brescia	Temù
017185	Brescia	Tignale
017187	Brescia	Toscolano-Maderno
017189	Brescia	Tremosine
017191	Brescia	Treviso Bresciano
017193	Brescia	Vallio Terme
017194	Brescia	Valvestino
017197	Brescia	Vestone
017198	Brescia	Veza d'Oglio
017199	Brescia	Villa Carcina
017201	Brescia	Villanuova sul Clisi
017202	Brescia	Vione
017204	Brescia	Vobarno
017205	Brescia	Zone
013003	Como	Albavilla
013004	Como	Albese con Cassano
013253	Como	Alta Valle Intelvi
013011	Como	Argegno
013013	Como	Asso
013015	Como	Barni
013250	Como	Bellagio
013021	Como	Bene Lario
013025	Como	Blessagno
013026	Como	Blevio
013030	Como	Brienno
013032	Como	Brunate
013037	Como	Caglio
013042	Como	Canzo
013044	Como	Carate Urio
013047	Como	Carlazzo
013050	Como	Casasco d'Intelvi (ora Centro Valle Intelvi)
013052	Como	Casino d'Erba
013058	Como	Castelmarte
013060	Como	Castiglione d'Intelvi (ora Centro Valle Intelvi)
013062	Como	Cavargna
013254	Como	Centro Valle Intelvi
013063	Como	Cerano d'Intelvi
013065	Como	Cernobbio
013071	Como	Claino con Osteno
013074	Como	Colonno
013075	Como	Como
013077	Como	Corrido
013083	Como	Cremia
013085	Como	Cusino
013087	Como	Dizzasco
013089	Como	Domaso
013090	Como	Dongo
013092	Como	Dosso del Liro
013095	Como	Erba
013097	Como	Eupilio
013098	Como	Faggeto Lario
013106	Como	Garzeno
013107	Como	Gera Lario
013111	Como	Grandola ed Uniti

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
013249	Como	Gravedona ed Uniti
013113	Como	Griante
013119	Como	Laglio
013120	Como	Laino
013122	Como	Lanzo d'Intelvi (ora Alta Valle Intelvi)
013123	Como	Lasnigo
013126	Como	Lezzeno
013130	Como	Livo
013134	Como	Longone al Segrino
013139	Como	Magreglio
013145	Como	Menaggio
013152	Como	Moltrasio
013155	Como	Montemezzo
013160	Como	Musso
013161	Como	Nesso
013178	Como	Peglio
013179	Como	Pellio Intelvi (ora Alta Valle Intelvi)
013183	Como	Pianello del Lario
013184	Como	Pigra
013185	Como	Plesio
013186	Como	Pognana Lario
013187	Como	Ponna
013188	Como	Ponte Lambro
013189	Como	Porlezza
013192	Como	Proserpio
013193	Como	Pusiano
013194	Como	Ramponio Verna (ora Alta Valle Intelvi)
013195	Como	Rezzago
013203	Como	Sala Comacina
013204	Como	San Bartolomeo Val Cavargna
013205	Como	San Fedele Intelvi (ora Centro Valle Intelvi)
013207	Como	San Nazzaro Val Cavargna
013248	Como	San Siro
013211	Como	Schignano
013216	Como	Sorico
013217	Como	Sormano
013218	Como	Stazzona
013222	Como	Tavernerio
013223	Como	Torno
013252	Como	Tremezzina
013226	Como	Trezzone
013233	Como	Val Rezzo
013229	Como	Valbrona
013234	Como	Valsolda
013236	Como	Veleso
013239	Como	Vercana
013246	Como	Zelbio
097001	Lecco	Abbadia Lariana
097004	Lecco	Ballabio
097007	Lecco	Barzio
097008	Lecco	Bellano
097013	Lecco	Calolziocorte
097014	Lecco	Carenno
097015	Lecco	Casargo
097018	Lecco	Cassina Valsassina
097021	Lecco	Cesana Brianza
097022	Lecco	Civate

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
097023	Lecco	Colico
097024	Lecco	Colle Brianza
097025	Lecco	Cortenova
097027	Lecco	Crandola Valsassina
097029	Lecco	Cremeno
097030	Lecco	Dervio
097032	Lecco	Dorio
097033	Lecco	Elio
097034	Lecco	Erve
097035	Lecco	Esino Lario
097036	Lecco	Galbiate
097038	Lecco	Garlate
097040	Lecco	Introbio
097041	Lecco	Introzzo (ora Valvarrone)
097042	Lecco	Lecco
097043	Lecco	Lierna
097045	Lecco	Malgrate
097046	Lecco	Mandello del Lario
097047	Lecco	Margno
097050	Lecco	Moggio
097052	Lecco	Monte Marenzo
097055	Lecco	Morterone
097059	Lecco	Olginate
097060	Lecco	Oliveto Lario
097063	Lecco	Pagnona
097064	Lecco	Parlasco
097065	Lecco	Pasturo
097067	Lecco	Perledo
097068	Lecco	Pescate
097069	Lecco	Premana
097070	Lecco	Primaluna
097077	Lecco	Sueglio
097078	Lecco	Suello
097079	Lecco	Taceno
097080	Lecco	Torre de' Busi
097081	Lecco	Tremenico (ora Valvarrone)
097082	Lecco	Valgheghentino
097083	Lecco	Valmadrera
097093	Lecco	Valvarrone
097084	Lecco	Varenna
097085	Lecco	Vendrogno
097086	Lecco	Vercurago
097089	Lecco	Vestreno (ora Valvarrone)
018007	Pavia	Bagnaria
018016	Pavia	Borgo Priolo
018017	Pavia	Borgoratto Mormorolo
018021	Pavia	Brallo di Pregola
018028	Pavia	Canevino (ora Colli Verdi)
018042	Pavia	Cecima
018193	Pavia	Colli Verdi
018064	Pavia	Fortunago
018073	Pavia	Godiasco Salice Terme
018074	Pavia	Golferenzo
018089	Pavia	Menconico
018094	Pavia	Montalto Pavese
018098	Pavia	Montesegale
018117	Pavia	Ponte Nizza

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
018126	Pavia	Rocca Susella
018128	Pavia	Romagnese
018132	Pavia	Ruino (ora Colli Verdi)
018142	Pavia	Santa Margherita di Staffora
018166	Pavia	Val di Nizza
018170	Pavia	Valverde (ora Colli Verdi)
018171	Pavia	Varzi
018183	Pavia	Volpara
018184	Pavia	Zavattarello
014001	Sondrio	Albaredo per San Marco
014002	Sondrio	Albosaggia
014003	Sondrio	Andalo Valtellino
014004	Sondrio	Aprica
014005	Sondrio	Ardenno
014006	Sondrio	Bema
014007	Sondrio	Berberno di Valtellina
014008	Sondrio	Bianzone
014009	Sondrio	Bormio
014010	Sondrio	Buglio in Monte
014011	Sondrio	Caiolo
014012	Sondrio	Campodolcino
014013	Sondrio	Caspoggio
014014	Sondrio	Castello dell'Acqua
014015	Sondrio	Castione Andevenno
014016	Sondrio	Cedrasco
014017	Sondrio	Cercino
014018	Sondrio	Chiavenna
014019	Sondrio	Chiesa in Valmalenco
014020	Sondrio	Chiuro
014021	Sondrio	Cino
014022	Sondrio	Civo
014023	Sondrio	Colorina
014024	Sondrio	Cosio Valtellino
014025	Sondrio	Dazio
014026	Sondrio	Delebio
014027	Sondrio	Dubino
014028	Sondrio	Faedo Valtellino
014029	Sondrio	Forcola
014030	Sondrio	Fusine
014031	Sondrio	Gerola Alta
014032	Sondrio	Gordona
014033	Sondrio	Grosio
014034	Sondrio	Grosotto
014036	Sondrio	Lanzada
014037	Sondrio	Livigno
014038	Sondrio	Lovero
014035	Sondrio	Madesimo
014039	Sondrio	Mantello
014040	Sondrio	Mazzo di Valtellina
014041	Sondrio	Mello
014042	Sondrio	Menarola
014043	Sondrio	Mese
014044	Sondrio	Montagna in Valtellina
014045	Sondrio	Morbegno
014046	Sondrio	Novate Mezzola
014047	Sondrio	Pedesina
014048	Sondrio	Piantedo

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
014049	Sondrio	Piateda
014050	Sondrio	Piuro
014051	Sondrio	Poggiridenti
014052	Sondrio	Ponte in Valtellina
014053	Sondrio	Postalesio
014054	Sondrio	Prata Camportaccio
014055	Sondrio	Rasura
014056	Sondrio	Rogolo
014057	Sondrio	Samolaco
014058	Sondrio	San Giacomo Filippo
014059	Sondrio	Sernio
014060	Sondrio	Sondalo
014061	Sondrio	Sondrio
014062	Sondrio	Spriana
014063	Sondrio	Talamona
014064	Sondrio	Tartano
014065	Sondrio	Teglio
014066	Sondrio	Tirano
014067	Sondrio	Torre di Santa Maria
014068	Sondrio	Tovo di Sant'Agata
014069	Sondrio	Traona
014070	Sondrio	Tresivio
014074	Sondrio	Val Masino
014071	Sondrio	Valdidentro
014072	Sondrio	Valdisotto
014073	Sondrio	Valfurva
014075	Sondrio	Verceia
014076	Sondrio	Vervio
014077	Sondrio	Villa di Chiavenna
014078	Sondrio	Villa di Tirano
012001	Varese	Agra
012004	Varese	Arcisate
012007	Varese	Azzio
012008	Varese	Barasso
012010	Varese	Bedero Valcuvia
012011	Varese	Besano
012015	Varese	Bisuschio
012019	Varese	Brenta
012020	Varese	Brezzo di Bedero
012021	Varese	Brinzio
012022	Varese	Brissago-Valtravaglia
012024	Varese	Brusimpiano
012027	Varese	Cadegliano-Viconago
012030	Varese	Cantello
012037	Varese	Casalzuigno
012041	Varese	Cassano Valcuvia
012043	Varese	Castello Cabiaglio
012045	Varese	Castelveccana
012051	Varese	Cittiglio
012052	Varese	Clivio
012053	Varese	Cocquio-Trevisago
012055	Varese	Comerio
012056	Varese	Cremenaga
012058	Varese	Cuasso al Monte
012059	Varese	Cugliate-Fabiasco
012060	Varese	Cunardo
012061	Varese	Curiglia con Monteviasco

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

CODICE ISTAT COMUNE	PROVINCIA	DENOMINAZIONE COMUNE
012062	Varese	Cuveglio
012063	Varese	Cuvio
012065	Varese	Dumenza
012066	Varese	Duno
012069	Varese	Ferrera di Varese
012072	Varese	Gavirate
012074	Varese	Gemonio
012076	Varese	Germignaga
012081	Varese	Grantola
012083	Varese	Induno Olona
012086	Varese	Lavena Ponte Tresa
012087	Varese	Laveno-Mombello
012092	Varese	Luino
012093	Varese	Luvinata
012142	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca
012097	Varese	Marchirolo
012099	Varese	Marzio
012100	Varese	Masciago Primo
012102	Varese	Mesenzana
012103	Varese	Montegrino Valtravaglia
012110	Varese	Orino
012113	Varese	Porto Ceresio
012114	Varese	Porto Valtravaglia
012115	Varese	Rancio Valcuvia
012117	Varese	Saltrio
012129	Varese	Tronzano Lago Maggiore
012131	Varese	Valganna
012133	Varese	Varese
012139	Varese	Viggiù

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITÀ-CODICE	QUALITÀ-DESCRIZIONE	SISTEMI AGRICOLI									
								ZOOTECNICO ESTENSIVO E/O NON ZOOTECNICO CON CULTURE FORAGGERE	SEMINATIVI	VITICOLTURA SPECIALIZZATA		FRUTTICOLTURA SPECIALIZZATA					
										PASCOLO	PRATO PERMANENTE	PRATO DA VICENDA	VIGNETO NON TERRAZZATO	VIGNETO TERRAZZATO	OLIVETO	FRUTTETO	CASTAGNETO
336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044	MISTO		si								
336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	044	MISTO			si							
380	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		si									
382	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		si									
391	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	000		009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		si									
410	VITE	009	DA VINO	000		P01	ZONA DOC E/O DOCG				si	si					
410	VITE	009	DA VINO	000		P02	ZONA IGP				si	si					
410	VITE	005	DA MENSA	000		000											si
420	OLIVO	006	DA OLIO	000		000										si	
460	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		si									
461	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA	002	DA FORAGGIO	009	PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	000		si									
471	LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)	000		000		000											si
473	LAMPONE	000		000		000											si
474	MORE	000		000		000											si
475	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"	000		000		000											si
476	NESPOLO	000		000		000											si
477	RIBES NERO	000		000		000											si
480	RIBES BIANCO (UVA SPINA)	000		000		000											si
481	RIBES ROSSO	000		000		000											si
492	CASTAGNO	005	DA MENSA	000		000											si
494	NOCCIOLIO	005	DA MENSA	000		000											si
495	NOCE	005	DA MENSA	000		000											si
562	ERBA MEDICA	002	DA FORAGGIO	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE			si							

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2019

OCCUPAZIONE DEL SUOLO - CODICE	OCCUPAZIONE DEL SUOLO - DESCRIZIONE	DESTINAZIONE - codice	DESTINAZIONE - descrizione	CODICE USO	DESCRIZIONE USO	QUALITÀ - CODICE	QUALITÀ - DESCRIZIONE	SISTEMI AGRICOLI									
								ZOOTECNICO ESTENSIVO E/O NON ZOOTECNICO CON COLTURE FORAGGERE		SEMINTIVI	VITICOLTURA SPECIALIZZATA	FRUTTICOLTURA SPECIALIZZATA					
								PASCOLO	PRATO PERMANENTE			PRATO DA VICENDA	VIGNETO NON TERRAZZATO	VIGNETO TERRAZZATO	OLIVETO	FRUTTETO	CASTAGNETO
862	FIENO GRECO	002	DA FORAGGIO	055	PRATO PASCOLO IN PUREZZA NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		si								
862	FIENO GRECO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	054	PRATO PASCOLO IN PUREZZA AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE			si							
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	044	MISTO		si								
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	044	MISTO			si							
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE			si							
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	045	DI GRAMINACEE		si								
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE			si							
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	052	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE		si								
899	PRATO PASCOLO	102	DA FORAGGIO - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Colture azotofissatrici	051	AVVICENDATO - NON PERMANENTE	043	DI LEGUMINOSE			si							
950	PRUGNE	003	DA INDUSTRIA	000		000											si

Eventuali modifiche ed integrazioni ai codici coltura utilizzabili saranno rese note mediante pubblicazione sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

**ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 – OPERAZIONE 13.1.01**

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del richiedente) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____ (indirizzo completo), titolare/legale rappresentante dell'azienda _____ (denominazione), CUAA _____, con sede in _____ (indicare sede legale), indirizzo PEC _____

in qualità di cessionario (subentrante);

Il sottoscritto _____ (nome e cognome del beneficiario) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____ (indirizzo completo), titolare/legale rappresentante dell'azienda _____ (denominazione), CUAA _____, con sede in _____ (indicare sede legale), indirizzo PEC _____

in qualità di cedente

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario **TOTALE / PARZIALE** relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di aiuto*	OPERAZIONE	TIPOLOGIA CULTURALE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

* indicare l'identificativo di procedimento dell'ultima domanda valida

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste dal presente bando e dal decreto n. 12537 del 4 settembre 2018 relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Luogo e Data _____

Il Cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Il presente modello debitamente compilato e sottoscritto deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.

ALLEGATO E – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

6. Tempi di conservazione dei dati

Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;

- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.